



VERSIONE
COMPLETA

Gruppo Concessionari S.I.B. Genova

aderente

SIB – SINDACATO ITALIANO BALNEARI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Via Cesarea 8

16121 Genova

phone: +39 010 5520215 – 55201

fax: +39 010 582207

Prot. 541/2021

Spett.

Comune di Genova

Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo

Via di Francia, 1

16149 Genova

alla c.a. Dott. Claudio Bondone

Oggetto: FAQ.

1. Si chiede conferma che il **“progetto di riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari”** (Allegato 1, criterio A.1) debba riferirsi ad ogni fabbricato insistente sulle aree demaniali in concessione che sia destinato ad attività di impresa;
2. Si chiede conferma che nell’elaborazione dei progetti, in caso di discordanza tra norme, si applichino le previsioni sopravvenute del PUC di Genova e non quelle previste nel documento “...” **“Pianificazione del litorale di Levante – Criteri per la riqualificazione”** ed il correlato **“Studio Organico di Insieme del Progetto partecipato-sperimentale per il miglioramento della viabilità? di Boccadasse”** (approvati con Delibera di Giunta Comunale n° 480 del 18/12/2009 richiamato dal ProUD ma risultato irreperibile presso gli Uffici comunali);
3. Si chiede conferma che il regime previsto dalla determina n. 112/2024 del 12 febbraio 2024 per i concessionari di strutture amovibili ad uso chiosco bar sia esteso ai concessionari di bar e ristoranti, fattivamente analoghi ai chioschi bar e privi di asservimento ad arenile;
4. Con riferimento al criterio di valutazione **“A.3 OPERE DI DIFESA COSTIERA”**, sottovoce **“A.3.1. FORMALE IMPEGNO AD ATTUARE iniziative finalizzate alla realizzazione di opere di difesa costiera”**, si chiede conferma se il concessionario uscente possa attestare il proprio **“formale impegno”** mediante la produzione di apposita dichiarazione di intenti ovvero debba provvedere ad una esplicita quantificazione dell’impegno economico personale nell’ambito del PEF;
5. Con riferimento al criterio di valutazione **“A.3 OPERE DI DIFESA COSTIERA”**, sottovoce **“A.3.2 Cronoprogramma dei tempi di presentazione della progettazione relativa agli interventi di realizzazione delle opere di difesa/ripascimenti”**, che distribuisce il complessivo punteggio di 2,5 punti articolando, rispettivamente, i singoli punti in 1,3 (45 giorni); punti 0,7 (60 giorni) e punti 0,5 (90 giorni), si chiede di specificare quale sia l’esatto adempimento preteso, visto e considerato che la progettazione delle opere di difesa costiera deve essere inserita nel quadro della progettualità delle opere pubbliche e/o di pubblico interesse e che lo sviluppo e l’affinamento



della progettazione di massima offerta dal concessionario è decisione che compete esclusivamente al Comune;

6. Si chiede conferma se, per l'attribuzione del miglior punteggio previsto al punto C5, così classificato **“clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente”**, sia sufficiente per i concessionari attuali presentare l'impegno scritto a mantenere anche per il futuro periodo concessorio l'organico nella stessa consistenza risultante alla data di scadenza del titolo, risultando per essi altrimenti ingiustamente preclusa la chance di ottenere quel rilevante punteggio invece attribuibile ai terzi concorrenti;

7- Con riguardo all'indennizzo previsto dal punto 8.3. dell'Allegato 2 a favore del concessionario uscente per il costo residuo dei beni non amovibili e al valore aziendale, si chiede conferma che i relativi importi debbano essere conteggiati nel PEF da parte di terzi concorrenti alla procedura, dovendo essi dimostrare, per un corretto confronto delle domande concorrenti, la sostenibilità economica, in chiave economico-finanziaria, dell'intera operazione costituente l'investimento complessivo da sostenersi per il subentro nella concessione (che comprende sia l'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente sia i costi connessi al progetto di risanamento/riqualificazione). Ciò anche in considerazione di quanto previsto al punto 11.4 dell'Allegato 2 che prevede “pena l'inefficacia dell'aggiudicazione e quale condizione per il rilascio della concessione” il pagamento dell'indennizzo a favore del concessionario uscente;

8. Con riferimento al punto 14 **“modalità di presentazione della domanda”** di cui alla Determina dirigenziale 112 del 12 febbraio 2024, nonché al punto 14 dell'Allegato 2 **“avviso di presentazione di progettazione.....”**, si chiede se l'onere di produzione della busta “A” e della busta “B” per partecipare alla procedura di evidenza pubblica previsto a pena di esclusione incomba anche sui concessionari uscenti, che in realtà sono già “partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica” quanto meno a partire dal 15 luglio 2024. Nel caso di risposta affermativa, ed al fine di evitare la duplicazione di produzioni già presentate entro il 15 luglio 2024, si prega di dettagliare nello specifico i documenti da produrre nella busta “A”, visto e considerato che l'identità del concessionario uscente è risaputa ed è già nota al Comune; nonché gli elementi dell'offerta tecnica a produrre nella busta “B” da parte dei concessionari uscenti, visto e considerato che molti di essi sono già stati offerti al Comune entro la data del 15 luglio 2024; e di confermare che le buste in questione dovranno essere presentate nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della domanda”.

9. Acclarato che parte del litorale genovese da assentire a fini balneari è caratterizzato da costa rocciosa, si prega di chiarire le modalità di applicazione del criterio di valutazione A.2.2 dell'Allegato 1 alla Determina 2124/2024 (**“eliminazione delle barriere/ostacoli alla libera percorribilità della battigia”**) nonché l'attribuzione del relativo punteggio ivi previsto anche per quegli stabilimenti che insistono su costa rocciosa e che, come tali, non hanno battigia fruibile; nonché per quegli stabilimenti aventi confini delimitati da scogliere naturali che rendono oggettivamente inattuabili soluzioni progettuali che garantiscano la percorribilità sul lungomare;

10. Richiamata sia la voce A.1.6 dell'Allegato 1 alla Determina 2124/2024 sia quanto esposto al §11.1 del medesimo provvedimento, si chiede conferma che, dovendo la relazione tecnica specificare sempre il cronoprogramma di esecuzione degli interventi, essi potranno comunque articolarsi, viepiù se in presenza di concessioni di lunga durata, in distinti "lotti funzionali", ognuno con proprio iter ma ciascuno pur sempre con le tempistiche di realizzazione ex DPR 380/2001:

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione, con l'occasione si rinnovano i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Carlo Mario Benvenuto

GRUPPO CONCESSIONARI SIB GENOVA